

Rep.n. 46047

Fasc.n. 24842

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno trenta (30) del mese di ottobre.

In Tavagnacco, presso una sala dell'emittente televisiva "Telefriuli", in via Nazionale n. 120.

Avanti a me dottor Pierluigi Comelli, Notaio in Udine ed iscritto al Collegio Notarile di detta Città, sono presenti i signori:

Schiavone Sigismondo, nato a Martano (LE) il 20 maggio 1961 residente a Gorizia via Trieste n. 54,

Codice Fiscale: SCHSSM61E20E979Y;

Pascolo Paolo, nato a Udine il 23 maggio 1949, residente in Udine Via Deciani, 2.

Codice Fiscale: PSCPLA49E23L483M;

Zilli Anna Maria, nata a Udine il 12 febbraio 1961 residente in Udine via F.lli De Gasperi, 3,

Codice Fiscale: ZLLNMR61B52L483R.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Tra i signori Schiavone Sigismondo, Pascolo Paolo e Zilli Anna Maria viene costituita l'Associazione "Umanità dentro la guerra-Ferdinando Pascolo Silla".

Art. 2 L'associazione ha sede ideale presso il Sacratio di Redipuglia, e sede legale in Udine, via Deciani n. 2.

Essa potrà istituire sedi secondarie all'interno del territorio regionale.

Art. 3 L'Associazione persegue i fini dello sviluppo della cultura della pace nello spirito della difesa delle proprie specificità ma nell'ottica della comprensione delle "ragioni dell'altro" al fine di enfatizzarne gli spetti positivi; della diffusione dei valori etici e dei principi declinati dal dettato costituzionale. S'ispira, infatti, alla Costituzione Italiana, al processo d'integrazione europea ed alla Carta dei Diritti dell'Uomo.

Con l'obiettivo di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà operare direttamente indirettamente tramite privati, enti o associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali per alleviare situazioni di disagio di comunità o persone, con particolare riguardo all'infanzia in stato di bisogno.

L'Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità di lucro, iniziative educativo- culturali, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi e attività didattico- formative.

Tali indicazioni non escludono ogni più ampia accezione degli interventi dell'Associazione.

VERSATO IN POSTA
DI BOLLO 45,00

REGISTRATO A UDINE
il 19 Nov 2015
al n. 14601
Serie T
Liquidati:
Euro 200,00
di cui Euro
per trascr.

PIERLUIGI COMELLI - NOTAIO

33100 Udine - Via Giorgini, 6
Tel. 0432 504473 - Fax 0432 510520 - E-mail: info@notaiocomelli.it

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, potrà svolgere attività di tipo divulgativo utilizzando i caratteri di natura mass-mediatica.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione ha durata illimitata e non avendo fini di lucro, si basa su autofinanziamenti e contributi di Enti Pubblici e privati e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione stessa e per il raggiungimento degli scopi associativi.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

Art. 5 - L'Associazione è retta dal (dieciannove) articoli dello statuto, che, previa lettura data da me notaio ai componenti, viene dagli stessi approvato, sottoscritto e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 6 - Il Consiglio direttivo sarà composto da 3 (tre) membri, più precisamente vengono nominati:

Presidente: Sigismondo Sotgiorno

Vice Presidente e tesoriere: Lilla Paola Maria

Segretario: Pascolo Paolo.

Seduta stante l'assemblea del Consiglio direttivo propone la Presidenza Onoraria alla signora Eleonora Delfina Raimondo. Il Segretario si farà carico di assicurare una comunicazione di avvenuta istituzione a coloro i quali a vario titolo hanno ispirato o favorito l'atto dell'associazione in argomento, in modo che essi possano sentirsi partecipi dell'iniziativa stessa ed entrino, primi, a far parte della compagine sociale.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nello Statuto valgono le norme in materia di Diritto Civile.

Le spese e le tasse del presente atto sussistono a carico dell'associazione con quest'atto costitutivo.

Letto da me Notaio ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in tal senso alle ore

D
Q

statutari,
ando i ca-
tà diverse

rettamente
in quanto
D. Lgs. 4
zioni.
ni di lu-
Enti Pub-
di utilità
pieno ri-
ssa e per

professioni
i economi-
mocratici,
ttiva par-
l'attività

articoli
ai compa-
e quindi
(tre) mem-

propone la
Raimondo.
azione di
olo hanno
mento, in
iva stes-
ale.

o e nello
a carico

conforme

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, in pagine due circa di un foglio.

D. Sifosmano Chiodera
Alcino Leopoldi
Giuseppe
Preclusi



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
dedicata a Ferdinando Pascolo Silla
"Umanità dentro la guerra"


STATUTO

art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, con sede ideale presso il Sacriario di Redipuglia e con sede operativa in Udine via Deciani, n.2, l'associazione di promozione sociale denominata "Umanità dentro la guerra" - **Ferdinando Pascolo Silla, di seguito detta semplicemente Associazione.** L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

art. 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue i fini dello sviluppo della cultura della pace nello spirito della difesa delle proprie specificità ma nell'ottica della comprensione delle "ragioni dell'altro" al fine di enfatizzarne gli spetti positivi; della diffusione dei valori etici e dei principi declinati dal dettato costituzionale. S'ispira, infatti, alla Costituzione Italiana, al processo d'integrazione europea ed alla Carta dei Diritti dell'Uomo.
2. Con l'obiettivo di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà operare direttamente indirettamente tramite privati, enti o associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali per alleviare situazioni di disagio di comunità o persone, con particolare riguardo all'infanzia in stato di bisogno.
L'Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità di lucro, iniziative educativo-culturali, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi e attività didattico- formative. Tali indicazioni non escludono ogni più ampia accezione degli interventi dell'Associazione.
3. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, potrà svolgere attività di tipo divulgativo utilizzando i caratteri di natura mass-mediatica.
4. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
5. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'associazione ha durata illimitata e non avendo fini di lucro, si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e privati e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione stessa e per il raggiungimento degli scopi associativi.
7. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
8. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.



Ferdinando Pascolo Silla
Presidente

Art. 3 – Diritti e obblighi dei soci ordinari, onorari, benemeriti e dei Presidenti emeriti.

1. Tutti le persone maggiorenni che non abbiano in corso procedimenti penali o che non abbiano dubito condanne, possono diventare soci dell'Associazione presentando al Consiglio Direttivo domanda scritta corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto.
2. Tutti i soci hanno ~~avranno~~ diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.
I Soci Fondatori possono partecipare di diritto alle cariche direttive; invece il requisito di eleggibilità per i restanti soci è di aver prestato la loro opera a favore dell'Associazione per almeno un biennio o essere soci benemeriti od onorari.
I soci possono votare direttamente o per delega conferita ad altro socio.
3. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e s'impegnano a svolgere le attività di volontariato previste in base alle proprie attitudini e competenze.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo; non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver versato la quota associativa per almeno due anni;
 - indegnità deliberata dal consiglio direttivo, sentito il parere del Presidente Onorario e/o dei Presidenti Emeriti (art. 3, comma 9). In quest'ultimo caso è ammesso ricorso a un collegio dei probiviri, all'uopo costituito, il quale deciderà in via definitiva.I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
6. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese preventivamente autorizzate, sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati e debitamente documentate,
7. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, nei modi stabiliti da un regolamento interno.
8. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
9. Il consiglio direttivo, individuando nella collettività, personalità di spicco che abbiano maturato particolari meriti nei confronti dell'Associazione, può nominare—i soci onorari e i soci benemeriti; essi diventeranno membri di diritto dell'Assemblea dei Soci.
10. I soci che hanno prestato servizio come Presidenti dell'Associazione, all'atto della cessazione della carica, divengono Presidenti Emeriti.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione i seguenti:
 - il Presidente Onorario;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo
 - il Revisore / Collegio dei Revisori;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - l'Assemblea dei soci;

1. 5 – Pre

È inc

custo

Il Pr

etico

parte

6 – Pre

1. Il

2. Il

caso

sott

7 - Cor

1. I

c

(

I

c

2. (

i

,

3. I

i

4.

art. 5 - Presidente Onorario

È individuato un Presidente Onorario, fra i soci fondatori o su proposta dei soci fondatori, quale custode dei principi ispiratori dell'Associazione e a tutela degli scopi e delle finalità societarie. Il Presidente Onorario interviene, pertanto, sulle iniziative al fine di salvaguardarne la valenza etico-formativa. Ha diritto di voto in quanto è anche socio onorario. Dura in carica 3 anni, fa parte del consiglio direttivo.

art. 6 - Presidente

1. Il Presidente, convoca e presiede i lavori dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre, fino a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Il primo Consiglio direttivo viene nominato dai soci fondatori contestualmente all'atto costitutivo.

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere nel caso tale carica non venga attribuita al segretario o ad altro socio individuato dal Consiglio stesso.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ve ne sia la necessità o per richiesta del Presidente, del Presidente onorario o di almeno due terzi dei suoi componenti che dovranno indicare anche gli argomenti da trattare nella riunione. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno sette giorni in caso di comunicazione scritta a mezzo posta o di almeno cinque giorni in caso di utilizzo di supporti elettronici.

4. Il Consiglio Direttivo:
a- è investito dei più ampi poteri per gli atti di gestione ordinaria e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
b- può affidare l'attuazione e la gestione di particolari iniziative ad uno o più soci o ad uno o più consiglieri in carica indicando le finalità ed i mezzi finanziari disponibili o comunque reperibili,
c- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
d- esamina le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
e- delibera la cancellazione, sospensione o l'espulsione dei soci secondo le modalità indicate nell'art. 4 comma 3;
f- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a Enti e Istituzioni Pubbliche e Private
g- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, *convocata annualmente entro il 30 giugno*:

- il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- l'ammontare della quota associativa e le previsioni di spesa;
- un eventuale Regolamento interno di norme comportamentali la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

5. In caso di assenza del Presidente, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal presidente Onorario se presente, in difetto, dal componente

- del Consiglio più anziano di età.
6. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 7. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito, anche senza formale convocazione con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Art. 8 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e dell'Assemblea, salvo che non sia presente un notaio nominato per tale finalità;
 - predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di maggio e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio stesso entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione dovrà essere sottoposta alle decisioni esclusive e inappellabili di un Collegio dei Probiviri, all'uopo istituito e nominato, che emetterà le sue pronunce anche in veste di mandatario e di amichevole compositore e senza alcun vincolo di formalità procedurali, tranne quello di convocare e sentire preventivamente le parti interessate.


Il collegio è formato da tre membri nominati come segue: uno dal Presidente onorario o in caso di mancanza o di impossibilità o di conflitto di interessi, dalla persona indicata a maggioranza dai Presidenti emeriti intervenuti ad una riunione appositamente e tempestivamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, uno da chi ha mosso la controversia, l'altro da chi è oggetto della controversia.

Art. 10 - Revisore o Collegio dei Revisori

Compito del Revisore o del Collegio è il controllo amministrativo - contabile in osservanza alle disposizioni normative. Il Collegio è costituito con tre membri effettivi ed elegge al suo seno un presidente, essi possono essere individuati anche fra non appartenenti all'Associazione. Il revisore o il collegio riferisce annualmente all'assemblea.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Essa si riunisce in Italia, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 30 giugno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicando gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email (anche se non certificata), lettera, telegramma, fax).



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'PI PAOLINO' and another that reads 'NOTARIO'.]

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, siano essi presenti o per delega conferita ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o portatori di delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

-eleggere i membri del Consiglio;

- nominare il revisore o i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare o meno il programma annuale o pluriennale proposto dal Consiglio;

- approvare il bilancio preventivo come predisposto dall'organo amministrativo o una sua modifica;

-approvare o meno il bilancio consuntivo;

- approvare l'ammontare della quota associativa;

-approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16 e ogni altra espressa nell'Assemblea stessa.

Art. 12- Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e scadono con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno.

I membri in carica, che sono rieleggibili, scadono al momento del subentro dei nuovi eletti.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali:

- dai contributi degli associati;

- da eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- iniziative promozionali di ogni tipo;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità dal presente statuto.

3. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di interessi agli associati.

4. Gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere ripartiti o divisi, neanche indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Nel caso di scioglimento, ogni attività patrimoniale residua dovrà essere destinata ad utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci, fissata dall'assemblea, è annuale e non è frazionabile e restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Il bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno solare e indicare beni, contributi e lasciate ricevuti.
Il primo bilancio va riferito al 31 dicembre 2016.
3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
4. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 16 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo allargato (membri di diritto, Presidente Onorario, Presidenti emeriti) o da maggioranza dei soci (50%+1).
Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci o rappresentanti almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci presenti aventi diritto di voto. Il Presidente Onorario può, per una sola volta, esercitare il Diritto di veto sulle modifiche allo Statuto indicandone le ragioni. Tale veto preclude ogni ulteriore discussione sull'argomento e potrà essere sottoposto ad una assemblea successiva convocata non prima di sei mesi.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - Norma transitoria

1. Il presente Statuto viene assunto come definitivo all'Atto di costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, come primo atto formale, avrà 10 gg di tempo per proporre modifiche o integrazioni al presente documento al fine di migliorarlo.

Paolino
Paolino
Paolino

Paolino

Allo
Diret
temp
Le p
dei s

19 - No

Per c
Asso

Allo scadere del decimo giorno lo Statuto, contenente le eventuali indicazioni del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all'esame del Presidente Onorario, che avrà dieci giorni di tempo per esprimere un parere e/o proporre modifiche e/o integrazioni. Le proposte del Presidente Onorario varranno in via transitoria fino alla prossima Assemblea dei soci, e ad essa verranno sottoposte per una loro approvazione.

19 - Norma di rinvio


Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di Associazioni.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



all'art. 27 c.c.

liquidazione
a utilità sal

Associazione
e modifiche

[Handwritten signature]